

- a) esso svolga un'attività di gestione e non solo di consulenza o qualora
- b) la prestazione, per sua natura, si differenzi da altre prestazioni sulla base di una peculiarità caratteristica ai fini dell'esenzione dall'imposta ai sensi della medesima disposizione
- c) esso operi sulla base di una delega di funzioni ai sensi dell'art. 5 octies della direttiva 85/611/CEE⁽²⁾, come modificata.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 gennaio 2002, 2001/107/CE, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (GU L 41, pag. 20).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 6 giugno 2011 — Concepción Salgado González/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Causa C-282/11)

(2011/C 269/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Concepción Salgado González

Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se risulti conforme agli obiettivi comunitari enunciati all'art. 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'art. 3 del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408⁽¹⁾, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea, nonché al tenore letterale dell'allegato VI, parte D, punto 4, del regolamento medesimo, un'interpretazione di quest'ultimo in base alla quale, nel calcolo della prestazione teorica spagnola effettuato sulle basi contributive reali versate dall'assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola, la somma così ottenuta viene divisa per 210, ove tale divisore è stabilito per la determinazione della base di calcolo della pensione di vecchiaia, conformemente all'art. 162, n. 1, della Ley General de la Seguridad Social.
- 2) Qualora la precedente questione venisse risolta in senso negativo, se risulti conforme agli obiettivi comunitari enunciati all'art. 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'art. 3 del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza

sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea, nonché al tenore letterale dell'allegato VI, parte D, punto 4, del regolamento medesimo, un'interpretazione di quest'ultimo in base alla quale, nel calcolo della prestazione teorica spagnola effettuato sulle basi contributive reali versate dall'assicurato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola, la somma così ottenuta viene divisa per il numero di anni di contribuzione in Spagna.

- 3) Nel caso in cui la seconda questione venisse risolta negativamente e a prescindere dalla soluzione, positiva o negativa, della prima questione, se l'allegato XI, parte G, punto 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883⁽²⁾, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, possa essere applicato per analogia al caso del presente procedimento, allo scopo di soddisfare gli obiettivi comunitari enunciati all'art. 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed all'art. 3 del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea, e se, in conseguenza di tale applicazione, sia possibile coprire il periodo di contribuzione maturato in Portogallo con la base contributiva spagnola che più si avvicini nel tempo a tale periodo contributivo, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi al consumo.
- 4) Nel caso in cui le prime tre questioni venissero risolte negativamente, e quindi se nessuna delle interpretazioni suggerite in precedenza potesse essere accolta del tutto o in parte, quale sia la corretta interpretazione dell'allegato VI, parte D, punto 4, del regolamento (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea, utile per la soluzione della controversia descritta nella presente ordinanza, che risulti più conforme agli obiettivi comunitari enunciati all'art. 48 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'art. 3 del detto regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché al tenore letterale dell'allegato VI, parte D, punto 4, del regolamento medesimo.

(¹) GU L 149, pag. 2.

(²) GU L 166, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat (Austria) l'8 giugno 2011 — Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk

(Causa C-283/11)

(2011/C 269/47)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundeskommunikationssenat

Parti

Ricorrente: Sky Österreich GmbH

Resistente: Österreichischer Rundfunk

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 15, n. 6, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 marzo 2010, 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (in prosieguo: la «direttiva sui servizi di media audiovisivi») ⁽¹⁾, sia compatibile con gli artt. 17 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ovvero con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: il «protocollo addizionale alla CEDU»).

⁽¹⁾ GU L 95, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 giugno 2011 — Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Vlaarding

(Causa C-299/11)

(2011/C 269/48)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuto: Gemeente Vlaarding

Questione pregiudiziale

«Se l'art. 5, n. 7, parte iniziale e lett. a), della sesta direttiva ⁽¹⁾, in combinato disposto con l'art. 5, n. 5, e con l'art. 11, A, parte iniziale, n. 1, lett. b), della sesta direttiva, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, in caso di impiego ad opera di un soggetto passivo di un bene immobile per scopi esenti da imposta, può imporre IVA in un caso in cui:

- detto bene immobile consiste in un lavoro realizzato su terreno proprio e su suo incarico da un terzo, a fronte di corrispettivo, e
- detto terreno veniva in precedenza utilizzato dal soggetto passivo per gli stessi scopi (esenti da IVA) e il soggetto passivo per detto terreno proprio non ha in precedenza goduto di detrazione dell'IVA,

con la conseguenza che il (valore del) terreno proprio viene compreso nell'imposizione dell'IVA».

⁽¹⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Impugnazione proposta il 20 giugno 2011 dalla Deichmann SE avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13 aprile 2011, causa T-202/09, Deichmann SE/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-307/11 P)

(2011/C 269/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deichmann SE (rappresentante: avv. O. Rauscher)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 13 aprile 2011, causa T-202/09;
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 aprile 2009, procedimento R 224/2007-4;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale con la quale quest'ultimo aveva respinto il ricorso di annullamento, proposto dalla ricorrente, della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 3 aprile 2009, relativa al rigetto della domanda della ricorrente di registrazione di un marchio figurativo raffigurante un angolo orlato da una linea tratteggiata. La tutela del marchio è stata richiesta per le classi 10 («scarpe ortopediche») e 25 («scarpe») dell'Accordo di Nizza.

La decisione impugnata violerebbe gli artt. 7, n. 1, lett. b), e [76], n. 1, prima frase, del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (in prosieguo: l'«RMC»).

Essa sarebbe basata sull'ipotesi inesatta che la mera possibilità, o rispettivamente probabilità, di un utilizzo privo di carattere distintivo del segno in questione sia sufficiente a negare il carattere distintivo del marchio in generale. In realtà, la possibilità non remota di un utilizzo avente carattere distintivo sarebbe tuttavia già sufficiente a superare l'impedimento rappresentato dall'assenza di carattere distintivo. Ciò risulterebbe da un raffronto tra l'art. 7, n. 1, lett. b), dell'RMC ed il tenore letterale dell'art. 7, n. 1, lett. c), dell'RMC e rappresenterebbe un principio frattanto consolidato della giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) tedesco e del Bundespatentgericht (Tribunale federale in materia di brevetti) tedesco.